

EDILIZIA (DM 23 giugno 2022 n. 256)

Il DM 23 giugno 2022 abroga e sostituisce il CAM EDILIZIA di cui al DM 11 ottobre 2017.

Prima di integrare negli atti di gara e progettuali i criteri obbligatori e facoltativi, di seguito illustrati, il RUP deve analizzare e tenere conto di quanto riportato al capitolo 1 (indicazioni del Ministero dell'Ambiente alle stazioni appaltanti). Sono indicazioni finalizzate a programmare correttamente una gara di lavori pubblici.

L'ambito di applicazione del CAM edilizia è stabilito e chiarito al paragrafo 1.1 Ambito di applicazione: *"i criteri CAM si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies)"*. Quindi non si applicano soltanto a lavori pubblici che riguardano edifici ma a tutti i lavori pubblici. Nei lavori pubblici diversi da edifici ovviamente non si applicano le specifiche tecniche progettuali che si riferiscono a questo tipo di opera. Tutti gli altri criteri invece (ad esempio quelli sulla gestione sostenibile del cantiere, sui materiali da costruzione, le clausole contrattuali ecc.) vanno sempre integrati nei documenti progettuali e di gara.

2. Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi

I criteri inclusi nel capitolo 2 del CAM edilizia servono:

- al RUP per predisporre gli atti di gara per l'affidamento del servizio di progettazione (paragrafi 2.1, 2.2 e 2.7);
- al progettista aggiudicatario del servizio di progettazione per predisporre il progetto (paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.1.1 Capacità tecnica e professionale	L'operatore economico di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (<i>offerente progettista, società di ingegneria, RTI, ecc.</i>), per partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di progettazione deve aver eseguito una o più delle seguenti prestazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata."; c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili". 	I mezzi di prova sono quelli indicati all'allegato XVII Parte II del Codice dei Contratti pubblici (esperienza professionale, attestata tramite curriculum). Questi mezzi di prova devono essere richiesti dal bando di gara e presentati dagli offerenti. In caso di interventi sui Beni Culturali tutelati o edifici vincolati, deve essere presentato in sede di gara attestato di iscrizione, in qualità di Restauratore, nell'Elenco dei Restauratori tenuto dal MIBACT.	Il criterio non è obbligatorio. La stazione appaltante decide se utilizzarlo per selezionare i candidati che devono partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi id progettazione. Oppure, in caso di progetti particolarmente complessi, può decidere di richiedere agli offerenti di dimostrare esperienze in tutti i tipi di progetti elencati dal criterio.

	<p>d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;</p> <p>e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR "Processo del Commissioning") per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.</p> <p>In caso di interventi sui Beni Culturali tutelati o edifici vincolati, l'offerente progettista, per partecipare alla gara, deve attestare la capacità di progettazione sulle superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico ed archeologico di cui all'art. 147, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, attraverso l'iscrizione, in qualità di Restauratore, nell'Elenco dei Restauratori tenuto dal MIBACT, nel settore di competenza specifica (1- materiali lapidei, musivi e derivati ovvero 2 – Superfici decorate dell'architettura) richiesto dall'appalto.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.2.1 Relazione CAM	<p>Il progettista aggiudicatario deve redigere la <i>Relazione CAM</i> in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori. Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni</p>	<p>In fase di gara, l'offerente progettista sottoscrive l'impegno a redigere la Relazione CAM (è una prestazione aggiuntiva rispetto ai contenuti obbligatori del progetto di cui al Codice dei contratti pubblici) e pertanto è un obbligo contrattuale.</p> <p>In fase di esecuzione del servizio di progettazione, il progettista elabora la Relazione CAM con i contenuti obbligatori indicati dal criterio.</p>	<p>Le clausole contrattuali sono obbligatorie.</p> <p>Le clausole di cui al paragrafo 2.2 devono essere riportate negli atti di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione.</p> <p>Negli atti di gara si deve richiedere agli offerenti progettisti di impegnarsi a rispettare le clausole contrattuali in caso di aggiudicazione.</p>

tecniche che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi, ad esempio ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale;
- particolari destinazioni d'uso, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

Per quanto riguarda i **mezzi di prova** dei requisiti ambientali dei prodotti da costruzione di cui al capitolo 2.5 del CAM edilizia, il progettista nella Relazione CAM dovrà indicare quali sono i mezzi di prova consentiti (quelli indicati al paragrafo "verifiche" di ogni prodotto di cui al capitolo 2.5 del CAM edilizia).

-

La clausola di cui al 2.2.1 significa che l'offerente si impegna, in caso di aggiudicazione, a redigere una "Relazione CAM" con i contenuti indicati dal paragrafo 2.2.1.

Oltre a quanto indicato, la Relazione CAM, per quanto riguarda i prodotti da costruzione per i quali il CAM prescrive un contenuto minimo di riciclato, deve indicare i seguenti mezzi di prova consentiti.

Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;



			<ol style="list-style-type: none">2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti",
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p>
2.2.2 Specifiche del progetto	<p>Il progettista aggiudicatario integra nel progetto le specifiche tecniche di cui ai capitoli “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”, “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”, “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.” e “0-SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE”.</p> <p>Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”.</p>	<p>In fase di gara, l'offerente progettista sottoscrive l'impegno a redigere il progetto integrando le specifiche progettuali del CAM edilizia ossia di redigere un progetto conforme al CAM.</p> <p>Il progettista in sede di esecuzione del servizio di progettazione deve elaborare il progetto tenendo conto delle specifiche tecniche progettuali indicate in questa clausola.</p>	<p>Questa clausola contrattuale deve essere riportata nei documenti di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione ed è una clausola contrattuale obbligatoria per l'aggiudicatario.</p>

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico	<p>Il progetto di interventi di nuova costruzione garantisce la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all'agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati. Tali habitat devono essere</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto questi "indirizzi progettuali". Deve cioè individuare le migliori soluzioni tecniche che rispondano a tali indirizzi.</p>

	<p>il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto. Il progetto, inoltre, garantisce il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo.</p> <p>Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica che prevedano la realizzazione o riqualificazione di aree verdi è conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde".</p>		
2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale	<p>Il progetto di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% (ad esempio le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile come percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili). Per superficie permeabile si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50. Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo.</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto questi "indirizzi progettuali". Deve cioè individuare le migliori soluzioni tecniche che rispondano a tali indirizzi.</p>
2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico	<p>Fatte salve le indicazioni previste da eventuali Regolamenti del verde pubblico e privato in vigore nell'area oggetto di intervento, il progetto di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che preveda anche rifacimenti di superfici esterne, garantisce e prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> una superficie da destinare a verde pari ad almeno il 60% della superficie permeabile individuata al criterio "0-Permeabilità della superficie territoriale"; che le aree di verde pubblico siano progettate in conformità al decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde 	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto questi "indirizzi progettuali". Deve cioè individuare le migliori soluzioni tecniche che rispondano a tali indirizzi.</p>



	<p>pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”;</p> <ul style="list-style-type: none">c. una valutazione dello stato quali-quantitativo del verde eventualmente già presente e delle strutture orizzontali, verticali e temporali delle nuove masse vegetali;d. una valutazione dell'efficienza bioclimatica della vegetazione, espressa come valore percentuale della radiazione trasmessa nei diversi assetti stagionali, in particolare per le latifoglie decidue. Nella scelta delle essenze, si devono privilegiare, in relazione alla esigenza di mitigazione della radiazione solare, quelle specie con bassa percentuale di trasmissione estiva e alta percentuale invernale. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, si devono privilegiare quelle specie che si siano dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili e altresì siano valutate idonee per il verde pubblico/privato nell'area specifica di intervento, privilegiando specie a buon adattamento fisiologico alle peculiarità locali (si cita ad esempio il Piano Regionale Per La Qualità Dell'aria Ambiente della Regione Toscana e dell'applicativo web https://servizi.toscana.it/RT/statistichedynamiche/piante/);e. che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli abbiano un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29;f. che le superfici esterne destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli siano ombreggiate prevedendo che:<ul style="list-style-type: none">- almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde;		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro; - siano presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali. <p>g. che per le coperture degli edifici (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi), siano previste sistemazioni a verde, oppure tetti ventilati o materiali di copertura che garantiscano un indice SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.</p>		
<p>2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo</p>	<p>Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che preveda anche rifacimenti di superfici esterne, garantisce e prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la conservazione ovvero il ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali nonché il mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo qualsiasi immissione di reflui non depurati; b. la manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell'alveo e lungo i fossi. I lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimossi dovranno essere separati, inviati a trattamento a norma di legge. Qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verrà avviato a recupero, preferibilmente di materia, a norma di legge; c. la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima 	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto questi "indirizzi progettuali". Deve cioè individuare le migliori soluzioni tecniche che rispondano a tali indirizzi.</p>

	<p>pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche) provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento;</p> <p>d. la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, devono essere adottati sistemi di depurazione, anche di tipo naturale;</p> <p>e. la realizzazione di interventi in grado di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo o di garantire un corretto deflusso delle acque superficiali, prevede l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica eventualmente indicate da appositi manuali di livello regionale o nazionale, salvo che non siano prescritti interventi diversi per motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica dai piani di settore. Le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni devono essere convogliate al più vicino corso d'acqua o impluvio naturale.</p> <p>f. per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto prescrive azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.</p>		
<p>2.3.5 Infrastrutturazione primaria</p>	<p>2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto queste</p>

	<p>È prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. La raccolta delle acque meteoriche può essere effettuata tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo la norma UNI EN 1433) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la norma UNI EN 124). Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo ovvero per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti.</p> <p>2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico Per l'irrigazione del verde pubblico si applica quanto previsto nei CAM emanati con decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde".</p> <p>2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti Sono previste apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.</p> <p>2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica I criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con decreto</p>		<p>prescrizioni cogenti. Deve cioè progettare le opere di cui al 2.3.5 secondo le norme tecniche indicate dal criterio.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017.</p> <p>2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche Sono previste apposite canalizzazioni interraste in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel sottosuolo. Il dimensionamento tiene conto di futuri ampliamenti delle reti.</p>		
2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile	<p>Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti favorisce un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tale da ridurre gli spostamenti. Favorisce inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dai servizi pubblici; 2. localizzazione dell'intervento a meno di 800 metri dalle stazioni metropolitane o 2000 metri dalle stazioni ferroviarie; 3. nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di 800 metri, occorre prevedere servizi navetta, rastrelliere per biciclette in corrispondenza dei nodi di interscambio con il servizio di trasporto pubblico e dei maggiori luoghi di interesse; 4. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dalle fermate del trasporto pubblico di superficie. 	La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.	Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto questi "indirizzi progettuali". Deve cioè individuare le migliori soluzioni tecniche che rispondano a tali indirizzi.
2.3.7 Approvvigionamento energetico	<p>In caso di aree di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici è soddisfatto, per quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centrali di cogenerazione o trigenerazione; - parchi fotovoltaici o eolici; - collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria; - impianti geotermici a bassa entalpia; - sistemi a pompa di calore; 	La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.	Il CAM edilizia non prescrive una percentuale minima del fabbisogno complessivo da soddisfare con impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per queste percentuali si fa semplicemente riferimento alla normativa nazionale (D.Lgs 199/2021, Allegato III). La stazione appaltante può però

	<p>- impianti a biogas, favorendo in particolare la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili.</p>		<p>richiedere al progettista di aumentare tale percentuale.</p>
<p>2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente</p>	<p><i>Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, questo criterio non si applica.</i></p> <p>In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento. Il Rapporto sullo stato dell'ambiente è redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali qui richiamate, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione (se esperto negli aspetti ambientali indicati dal criterio) o un professionista abilitato deve redigere il Rapporto sullo stato dell'ambiente, con i contenuti indicati nel criterio.</p>	<p>Nei progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, il Rapporto ambientale è uno strumento che aiuta il progettista a valutare sin dalle prime fasi di progettazione quali sono le implicazioni ambientali delle scelte progettuali che adotta. E' quindi fondamentale che l'analisi dello stato dell'ambiente e i potenziali impatti del progetto siano valutati prima della progettazione definitiva.</p>
<p>2.3.9 Risparmio idrico</p>	<p>Il progetto, per tutti i tipi di intervento che includano la realizzazione o il rifacimento degli impianti o la sostituzione dei dispositivi, garantisce e prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell'acqua. In particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d'acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d'acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata. orinatori senz'acqua. 	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p> <p>Inoltre il progettista nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo deve indicare quali sono i mezzi di prova dei requisiti di risparmio idrico dei dispositivi idrico sanitari. E' ammessa come mezzo di prova una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l'etichettatura Unified Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/.)</p>	<p>Il progettista affidatario del servizio di progettazione deve integrare nel progetto queste prescrizioni cogenti. Deve cioè progettare le opere di cui al 2.3.9 secondo le norme tecniche indicate dal criterio.</p>

2.4 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.4.1 Diagnosi energetica	<p>Il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati ed inferiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica “standard”, basata sul metodo quasi stazionario e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775.</p> <p>Il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica “dinamica”, conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento è effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1; tali progetti sono inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459.</p> <p>Al fine di offrire una visione più ampia e in accordo con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in particolare all’art. 4 comma 3-quinquies), la diagnosi energetica quantifica anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio, i miglioramenti per il comfort degli occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, l’apprezzamento economico del valore dell’immobile, la salute degli occupanti, etc.</p>	<p>La Relazione CAM (in generale, il progetto) include una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall’art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.</p>	<p>La diagnosi energetica è obbligatoria in tutti i casi indicati dal criterio.</p>
2.4.2 Prestazione energetica	<p>Fermo restando quanto previsto all’allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli</p>	<p>La verifica consiste nell’illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto. Dovrà essere evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e</p>	



edifici» e le definizioni ivi contenute e fatte salve le norme o regolamenti locali (ad esempio i regolamenti regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora più restrittivi, i progetti degli interventi di **nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello**, garantiscono adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite una delle seguenti opzioni:

- a. verifica che la massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno sia di almeno 250 kg/m²;
- b. verifica che la trasmittanza termica periodica Y_{ie} riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, risulti inferiore al valore di 0,09 W/m²K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nordovest/Nord/Nord-Est) ed inferiore al valore di 0,16 W/m²K per le pareti opache orizzontali e inclinate.
- c. verifica che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.

Nel caso di **edifici storici** si applicano le "Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici", di cui alla norma UNI EN 16883.

Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici oggetto di **ristrutturazioni importanti di primo livello devono essere edifici ad energia quasi zero**.

I progetti degli interventi di **ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici** non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo. La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento.

lo stato post operam. Per gli edifici storici, la conformità al criterio è verificata tramite gli elaborati indicati nella norma UNI citata.

Inoltre deve comunque essere redatta la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015.

Per la verifica dinamica oraria del comfort termico estivo la temperatura operante estiva ($\theta_{o,t}$) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli ambienti principali.

La verifica garantisce quanto segue:

$|\theta_{o,t} - \theta_{rif}| < 4^\circ\text{C}$ con un numero di ore di comfort > 85%
dove: $\theta_{rif} = (0.33 \theta_{rm}) + 18.8$

dove:

θ_{rm} = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1.

<p>2.4.3 Impianti di illuminazione per interni</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», i progetti di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione prevedono impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sono dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti sono garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni; b. Le lampade a LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici hanno una durata minima di 50.000 (cinquantamila) ore. 	<p>La verifica consiste nell'illustrare, nella Relazione CAM, come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto e come si è tenuto conto della norma UNI EN 12464-1, nella progettazione dell'impianto di illuminazione.</p>	
<p>2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, i locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013. Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	<p>Il capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo deve prevedere che a fine lavori e in occasione del primo avviamento dell'impianto aeraulico venga effettuata un'ispezione tecnica iniziale secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.</p>

	<p>avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.</p>		
<p>2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria</p>	<p>Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti; è necessario garantire l'adeguata qualità dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme vigenti.</p> <p>Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, sono garantite le portate d'aria esterna previste dalla UNI 10339 oppure è garantita almeno la Classe II della UNI EN 16798-1, <i>very low polluting building</i> per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e <i>low polluting building</i> per le ristrutturazioni importanti di primo livello, in entrambi i casi devono essere rispettati i requisiti di benessere termico (previsti al paragrafo 15) e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione.</p> <p>Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate previste dalla UNI 10339 o la Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III, oltre al rispetto dei requisiti di benessere termico previsti al criterio "0-2.4.6 Benessere termico" e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione".</p> <p>L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualità dell'aria interna è evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, le cui risultanze devono essere riportate nella relazione CAM di cui criterio "0-2.2.1 Relazione CAM".</p> <p>Le strategie di ventilazione adottate dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia,</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto. Nella Relazione CAM devono anche essere riportate le verifiche previste dalle norme di riferimento per areazione, ventilazione e qualità dell'aria.</p>	

	<p>l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda nei mesi invernali ed estivi.</p> <p>Al fine del contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione, gli impianti di ventilazione meccanica prevedono anche il recupero di calore, ovvero un sistema integrato per il recupero dell'energia contenuta nell'aria estratta per trasferirla all'aria immessa (pre-trattamento per il riscaldamento e raffreddamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti).</p>		
2.4.6 Benessere termico	<p>È garantito il benessere termico e di qualità dell'aria interna prevedendo condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma UNI EN ISO 7730 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) oltre che di verifica di assenza di discomfort locale.</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto. Nella Relazione CAM devono anche essere riportate le verifiche previste dalle norme di riferimento del criterio.</p>	
2.4.7 Illuminazione naturale	<p>Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, al fine di garantire una dotazione e una distribuzione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali regolarmente occupati, per qualsiasi destinazione d'uso (escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come sale operatorie, sale radiologiche, ecc. ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie, per le quali sono prescritti livelli di illuminazione naturale superiore) è garantito un illuminamento da luce naturale di almeno 300 lux, verificato almeno nel 50% dei punti di misura all'interno del locale, e di 100 lux, verificato almeno nel 95% dei punti di misura (livello minimo). Tali valori devono essere garantiti per almeno la metà delle ore di luce diurna.</p> <p>Per le scuole primarie e secondarie è garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 500 lux, verificato nel 50% dei punti di misura e 300 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna (livello medio).</p> <p>Per le scuole materne e gli asili nido è garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 750 lux, verificato nel 50% dei punti di misura e 500 lux verificato nel 95% dei</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto. Nella Relazione CAM devono anche essere riportate le verifiche previste dalle norme di riferimento del criterio.</p>	



punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna (livello ottimale).

Per altre destinazioni d'uso, la stazione appaltante può comunque prevedere un livello di illuminazione naturale superiore al livello minimo, richiedendo al progettista soluzioni architettoniche che garantiscano un livello medio o ottimale, così come definito per l'edilizia scolastica.

Per il calcolo e la verifica dei parametri indicati si applica la norma UNI EN 17037. In particolare, il fattore medio di luce diurna, definito nella circolare ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3151 del 22/05/1967 e richiamato nella Circ. Min. LLPP n. 13011 del 22/11/1974, viene calcolato tramite la UNI 10840 per gli edifici scolastici e tramite la UNI EN 15193-1 per tutti gli altri edifici.

Per quanto riguarda le destinazioni residenziali, qualora l'orientamento del lotto o le preesistenze lo consentano, le superfici illuminanti della zona giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere orientate da EST a OVEST, passando per SUD.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi con profili sottili ecc.) in grado di garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento come indicato al primo capoverso, sia per motivi oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con l'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%.

<p>2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento</p>	<p>Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è garantito il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta nell'ambiente interno prevedendo che le parti trasparenti esterne degli edifici, sia verticali che inclinate, siano dotate di sistemi di schermatura ovvero di ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno e con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud. Il soddisfacimento di tale requisito può essere raggiunto anche attraverso le specifiche caratteristiche della sola componente vetrata (ad esempio con vetri selettivi o a controllo solare).</p> <p>Le schermature solari possiedono un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 come definito dalla norma UNI EN 14501.</p> <p>Il requisito non si applica alle superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche ecc.), solo nel caso che siano apribili o che risultino non esposte alla radiazione solare diretta perché protetti, ad esempio, da ombre portate da parti dell'edificio o da altri edifici circostanti.</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto. Nella Relazione CAM devono anche essere riportate le verifiche previste dalle norme di riferimento del criterio.</p>	
<p>2.4.9 Tenuta all'aria</p>	<p>In tutte le unità immobiliari riscaldate è garantito un livello di tenuta all'aria dell'involucro che garantisca:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il mantenimento dell'efficienza energetica dei pacchetti coibenti preservandoli da fughe di calore; L'assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse. Il mantenimento della salute e durabilità delle strutture evitando la formazione di condensa interstiziale con conseguente ristagno di umidità nelle connessioni delle strutture stesse Il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata, ove prevista, mantenendo inalterato il volume interno per una corretta azione di mandata e di ripresa dell'aria <p>I valori n50 da rispettare, verificati secondo norma UNI EN ISO 9972, sono i seguenti:</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto. Nella Relazione CAM devono anche essere riportate le verifiche previste dalle norme di riferimento del criterio.</p>	

	<p>e. Per le nuove costruzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n50: < 2 – valore minimo - n50: < 1 – valore premiante <p>f. Per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n50: < 3,5 valore minimo - n50: < 3 valore premiante 		
<p>2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni</p>	<p>Relativamente agli ambienti interni, il progetto prevede una ridotta esposizione a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori ecc., attraverso l'adozione dei seguenti accorgimenti progettuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il quadro generale, i contatori e le colonne montanti sono collocati all'esterno e non in adiacenza a locali; b. la posa degli impianti elettrici è effettuata secondo lo schema a "stella" o ad "albero" o a "lisca di pesce", mantenendo i conduttori di un circuito il più possibile vicini l'uno all'altro; c. la posa dei cavi elettrici è effettuata in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile. <p>Viene altresì ridotta l'esposizione indoor a campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF) generato dai sistemi wi-fi, posizionando gli "access-point" ad altezze superiori a quella delle persone e possibilmente non in corrispondenza di aree caratterizzate da elevata frequentazione o permanenza.</p> <p>Per gli edifici oggetto del presente decreto continuano a valere le disposizioni vigenti in merito alla protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici all'interno degli edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore giornaliere.</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	
<p>2.4.11 Prestazioni e comfort acustici</p>	<p>Fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici» (nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	

prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più restrittive tra i due), i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio, partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondono almeno a quelli della classe II del prospetto 1 di tale norma. I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma. Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell'appendice C della UNI 11367.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione totale degli elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.

Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando l'elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

Deve anche essere redatta una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti; in fase di verifica finale della conformità dovrà essere prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

<p>2.4.12 Radon</p>	<p>Devono essere adottate strategie progettuali e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas radon all'interno degli edifici. Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m³.</p> <p>È previsto un sistema di misurazione con le modalità di cui all'allegato II sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, effettuato da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155 del medesimo decreto, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con i contenuti previsti dall'allegato II del medesimo decreto.</p> <p>Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti, rispettano quanto stabilito dal Piano nazionale d'azione per il radon, di cui all'articolo 10 comma 1 del decreto dianzi citato.</p>	<p>La verifica consiste nell'illustrare nella Relazione CAM come si è tenuto conto del criterio progettuale nel progetto.</p>	
<p>2.4.13 Piano di manutenzione dell'opera</p>	<p>Il piano di manutenzione comprende la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento, come per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all'isolamento o all'impermeabilizzazione, ecc.</p> <p>Tale piano comprende anche un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna all'edificio, che specifichi i parametri da misurare in base al contesto ambientale in cui si trova l'edificio.</p>	<p>Il progettista redige il piano di manutenzione generale dell'opera e prevede l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio. Tale documentazione è accessibile al gestore dell'edificio in modo da ottimizzarne la gestione e gli interventi di manutenzione.</p> <p>I documenti da archiviare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione generale; - Relazioni specialistiche; - Elaborati grafici; - Elaborati grafici dell'edificio "come costruito" e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici; - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in: <ul style="list-style-type: none"> a) Manuale d'uso; b) Manuale di manutenzione; c) Programma di manutenzione; - Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi; - Piano di fine vita in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati <p>È prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes)</p>	

		<p>necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.</p> <p>Si indica, infine, il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G, così come identificati della norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.</p>	
<p>2.4.14 Disassemblaggio e fine vita</p>	<p>Il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.</p> <p>L'aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 "Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance", o della UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La terminologia relativa alle parti dell'edificio è in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.</p>	<p>Il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva come indicato nel criterio, in base alle norme e linee guida indicate.</p>	<p>Devono essere incluse tabelle di calcolo che evidenziano la conformità al criterio e cioè che almeno il 70% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.</p>

2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER PRODOTTI DA COSTRUZIONE	Criterio	Mezzi di prova	Note																																
<p>2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)</p>	<p>Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:</p> <p>a. pitture e vernici per interni; pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;</p> <p>b. adesivi e sigillanti;</p> <p>c. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);</p> <p>d. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);</p> <p>e. controsoffitti;</p> <p>f. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.</p> <table border="1" data-bbox="616 778 1010 1390"> <thead> <tr> <th colspan="2">Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benzene</td> <td>1 (per ogni sostanza)</td> </tr> <tr> <td>Tricloroetilene (trielina)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>di-2-etilesilftalato (DEHP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dibutylftalato (DBP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COV totali</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Formaldeide</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>Acetaldeide</td> <td><300</td> </tr> <tr> <td>Toluene</td> <td><450</td> </tr> <tr> <td>Tetracloroetilene</td> <td><350</td> </tr> <tr> <td>Xilene</td> <td><300</td> </tr> <tr> <td>1,2,4-Trimetilbenzene</td> <td><1500</td> </tr> <tr> <td>1,4-diclorobenzene</td> <td><90</td> </tr> <tr> <td>Etilbenzene</td> <td><1000</td> </tr> <tr> <td>2-Butossietanolo</td> <td><1500</td> </tr> <tr> <td>Stirene</td> <td><350</td> </tr> </tbody> </table>	Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni		Benzene	1 (per ogni sostanza)	Tricloroetilene (trielina)		di-2-etilesilftalato (DEHP)		Dibutylftalato (DBP)		COV totali	1500	Formaldeide	<60	Acetaldeide	<300	Toluene	<450	Tetracloroetilene	<350	Xilene	<300	1,2,4-Trimetilbenzene	<1500	1,4-diclorobenzene	<90	Etilbenzene	<1000	2-Butossietanolo	<1500	Stirene	<350	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.</p> <p>Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):</p> <p>1,0 m^2/m^3 per le pareti 0,4 m^2/m^3 per pavimenti o soffitto 0,05 m^2/m^3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m^2/m^3 per le finestre; 0,007 m^2/m^3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.</p> <p>Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell'inserimento in camera di emissione, è di 3 giorni.</p> <p>Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a $20\pm 10^\circ\text{C}$, come da scheda tecnica del prodotto).</p> <p>La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i rapporti di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità alle soglie di emissione indicate nella tabella.</p>
Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni																																			
Benzene	1 (per ogni sostanza)																																		
Tricloroetilene (trielina)																																			
di-2-etilesilftalato (DEHP)																																			
Dibutylftalato (DBP)																																			
COV totali	1500																																		
Formaldeide	<60																																		
Acetaldeide	<300																																		
Toluene	<450																																		
Tetracloroetilene	<350																																		
Xilene	<300																																		
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500																																		
1,4-diclorobenzene	<90																																		
Etilbenzene	<1000																																		
2-Butossietanolo	<1500																																		
Stirene	<350																																		

		<p>di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AgBB (Germania) - Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania) - Eco INSTITUT-Label (Germania) - EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania) - Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio) - Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio) - M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia) - CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia) - CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia) - Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia) - Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia) 	
<p>2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati</p>	<p>I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova

		<p>esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p> <p>2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</p> <p>3. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>4. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p>	<p>consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato e</p>	<p>I prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.</p> <p>I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.</p> <p>Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla

		<p>materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p> <p>2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</p> <p>3. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>4. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p>	<p>direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.4 Acciaio</p>	<p>Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. <p>Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. <p>Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnica economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia

	<p>norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>	<p>sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 4. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p>	<p>verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.5 Laterizi</p>	<p>I laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto.</p> <p>I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto.</p> <p>Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.

		<p>2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</p> <p>3. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>4. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p>	<p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.6 Prodotti legnosi</p>	<p>Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto "a" della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto "b" della verifica.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.</p> <p>a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);</p> <p>b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali:</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; – nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.

		<p>FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.</p> <p>Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.</p>	<p>In fase di esecuzione dell’opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall’appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p> <p>Anche i prodotti per casseforme in legno devono essere certificati, come indicato nel criterio.</p>
<p>2.5.7 Isolanti termici ed acustici</p>	<p>Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico ovvero acustico, che sono costituiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui previsti; da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante. In questo caso solo i materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti. <p>Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> I materiali isolanti termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli usati per l’isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e 	<p>La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell’opera, l’appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per i punti da “c” a “g”, una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova; -per il punto “h”, le informazioni riguardanti la conformità della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute nella scheda informativa redatta ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformità alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno 	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; – nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l’appaltatore dovrà presentare alla



	<p>apporte la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λ_D (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopracitata conduttività termica (o resistenza termica).</p> <p>d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVII del Regolamento.</p> <p>e) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;</p> <p>f) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;</p> <p>g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;</p>	<p>una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità;</p> <p>-per il punto "i", le percentuali di riciclato indicate sono verificate secondo quanto previsto al paragrafo "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante".</p>	<p>direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- h) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
- a) (CLP) e s.m.i.;
- b) Se sono costituiti da uno o più dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.

Materiali	Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti
Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio "0-2.5.6 Prodotti legnosi").	80%
Lana di vetro	60%
Lana di roccia	15%
Vetro cellulare	60%
Fibre in poliestere	50% (per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte rinnovabile è almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti

		<p>da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.)</p> <table border="1"> <tr> <td>Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Poliuretano espanso rigido</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Poliuretano espanso flessibile</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Agglomerato di poliuretano</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Agglomerato di gomma</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Fibre tessili</td> <td>60%</td> </tr> </table>	Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%	Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%	Poliuretano espanso rigido	2%	Poliuretano espanso flessibile	20%	Agglomerato di poliuretano	70%	Agglomerato di gomma	60%	Fibre tessili	60%		
Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%																	
Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%																	
Poliuretano espanso rigido	2%																	
Poliuretano espanso flessibile	20%																	
Agglomerato di poliuretano	70%																	
Agglomerato di gomma	60%																	
Fibre tessili	60%																	
<p>2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti</p>	<p>Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno un contenuto di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. I materiali di origine legnosa devono essere conformi ai requisiti di cui al criterio "0-2.5.6 Prodotti legnosi".</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza: 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; – nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore 															

		<p>EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p> <p>2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</p> <p>3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.</p> <p>4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;</p> <p>5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p>	<p>dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell’opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall’appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.9 Murature in pietrame e miste</p>	<p>Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l’uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell’opera, l’appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha

		<p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura; 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. 	<p>tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.	
<p>2.5.10 Pavimenti 2.5.10.1 Pavimentazioni dure</p>	<p>Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio "0-2.5.6 Prodotti legnosi".</p> <p>Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure, e s.m.i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estrazione delle materie prime 2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio 4.2. Consumo e uso di acqua 4.3. Emissioni nell'aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri) 4.4. Emissioni nell'acqua 5.2. Recupero dei rifiuti 6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate) <p>A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova (altrenativi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Marchio Ecolabel UE; - una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio; - una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, qualora nella dichiarazione ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. <p>In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.10 Pavimenti 2.5.10.2 Pavimenti resilienti</p>	<p>Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e

	<p>si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm.</p> <p>Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p> <p>Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.</p>	<p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura; 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", 	<p>nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p>	
<p>2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC</p>	<p>I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio 	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel progetto di fattibilità tecnica economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; – nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>

		<p>VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;</p> <p>5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p>	
<p>2.5.12 Tubazioni in PVC e Polipropilene</p>	<p>Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.-indicazioni alla stazione appaltante".</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla

		<p>materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p> <p>2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</p> <p>3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.</p> <p>4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;</p> <p>5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p> <p>Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.</p>	<p>direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
<p>2.5.13 Pitture e vernici</p>	<p>Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti (<i>la stazione appaltante deciderà, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d'uso dell'edificio</i>):</p> <p>a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;</p> <p>b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova (alternativi):</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnica economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo



	<p>selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca.</p> <p>c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i..</p>	<p>a) l'utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.</p> <p>b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli metalli pesanti sulla vernice secca.</p> <p>c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con evidenza del nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per preparare la stessa (pericolose o non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare l'assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela indicata, andrà fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo andranno poi allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra documentazione tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto.</p>	<p>critero progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia verificata la conformità al criterio. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere	<p>Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:</p> <p>a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo

- b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
- c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grappo);
- d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
- e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
- f) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);
- g) fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale

indirizzo progettuale e specificare le misure ambientali che l'appaltatore dovrà mettere in atto in fase di esecuzione dei lavori; dovrà inoltre tenere conto, nel computo metrico, di eventuali maggiori costi di gestione del cantiere derivanti dalle misure;

- nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo inserisce le descrizioni delle misure ambientali che l'appaltatore deve adottare.

In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica che l'appaltatore esegua quanto indicato nel progetto di cantiere.



	<p>installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;</p> <p>h) definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);</p> <p>i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;</p> <p>j) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;</p> <p>k) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;</p> <p>l) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;</p> <p>m) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;</p> <p>n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;</p> <p>o) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).</p>		
<p>2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo</p>	<p>Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale.</p> <p>Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.</p> <p>Il progetto stima la quota parte di rifiuti che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.</p> <p>A tal fine può essere fatto riferimento ai seguenti documenti: "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare".</p> <p>Tale stima include le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> valutazione delle caratteristiche dell'edificio; individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione; stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale; 	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo indirizzo progettuale e allega: <ul style="list-style-type: none"> - la stima dei rifiuti di cui al criterio indicazione delle quantità e tipo di rifiuti che dovranno essere recuperati, dimostrando il raggiungimento della soglia minima del 70% in peso; - le prescrizioni sulle modalità di rimozione dei rifiuti come indicato dal criterio; - le prescrizioni sul destino finale dei rifiuti da recuperare, eventualmente anche indicando gli

d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:

- a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
- b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare è fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell'edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione.

Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:

- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;
- le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nell'edificio), è sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero.

impianti più vicini al cantiere per la preparazione al riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipi di recupero);

- nel computo metrico, tenere conto di eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione selettiva;
- nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo inserisce le prescrizioni su come attuare la demolizione selettiva che l'appaltatore deve adottare.

In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica che l'appaltatore esegua quanto indicato nel progetto di demolizione selettiva e avvii i rifiuti da recuperare ai tipi di impianti indicati nel progetto.

<p>2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno</p>	<p>Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.</p> <p>Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.</p> <p>Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "0-2.2.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio e allega l'analisi del profilo pedologico. <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica che l'appaltatore esegua quanto indicato nel progetto per l'accantonamento e corretta conservazione del suolo.</p>
<p>2.6.4 Rinterri e riempimenti</p>	<p>Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio "0-2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.</p> <p>Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.</p> <p>Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.</p>	<p>La Relazione CAM, di cui criterio "0-2.2.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.</p> <p>In sede di esecuzione dell'opera, l'appaltatore dovrà presentare i seguenti mezzi di prova.</p> <p>Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:</p> <p>1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di</p>	<p>Il progettista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel progetto di fattibilità tecnico economica e nel progetto definitivo, illustrare nella Relazione tecnica e nella Relazione CAM come ha tenuto conto di questo criterio progettuale e specificare che il materiale dovrà essere conforme al criterio; - nel progetto esecutivo, riportare le specifiche tecniche di cui al criterio nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, indicando anche quali sono i mezzi di prova consentiti che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori affinché sia

		<p>sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;</p> <p>2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;</p> <p>4. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.</p> <p>5. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.</p> <p>Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.</p>	<p>verificata la conformità al criterio.</p> <p>In fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori controlla e verifica i mezzi di prova, presentati dall'appaltatore, che devono dimostrare la conformità al criterio.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.</p> <p>Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei</p>	<p>L'operatore economico (progettista o RTP ecc.) allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.</p> <p>La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, è dimostrata dall'evidenza che l'esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento del servizio di progettazione (definendo il</p>

	diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. “Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.-Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.” , oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.		punteggio da assegnare al criterio stesso). In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.
2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)	È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.	L’operatore economico dimostra la sua capacità di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilità tecnico economica descrivendo, nell’offerta tecnica di gara, la metodologia di LCA e LCC che intende adottare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l’organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto. In sede di esecuzione del servizio, l’aggiudicatario del servizio di progettazione avvierà, con la stazione appaltante, un dialogo strutturato per l’analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali definitive. Gli studi LCA e LCC della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, documentazione in base alla quale, in sede di gara per l’affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente proporre “varianti migliorative” (criterio di aggiudicazione), ove previsto dalla documentazione di gara, che dovranno essere accompagnate da schede tecniche, planimetrie, relazioni tecniche basate sulla implementazione della LCA e della LCC a loro disposizione che dimostri l’effettivo miglioramento ambientale delle varianti migliorative proposte in gara.	I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l’affidamento del servizio di progettazione (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso). In fase di gara, la Commissione valuta l’offerta metodologica.
2.7.3 Progettazione in BIM	Nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche	L’operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le prestazioni migliorative di cui al criterio e offerta tecnico-metodologica con la quale illustri la prestazione offerta.	I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione

	<p>tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.</p>		<p>al’offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l’affidamento del servizio di progettazione (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara, la Commissione valuta l’offerta metodologica.</p>
<p>2.7.4 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p>	<p>L’operatore economico presenta un’attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione al’offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l’affidamento del servizio di progettazione (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>

3. Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi

I criteri inclusi nel capitolo 3 del CAM edilizia servono, una volta approvato il progetto esecutivo:

- al RUP per predisporre gli atti di gara per l'affidamento dei lavori (paragrafi 3.1 e 3.2);
- all'impresa aggiudicataria dei lavori, che in sede di gara si impegna a soddisfare le clausole contrattuali obbligatorie (paragrafo 3.1) e che, sulla base dei criteri di aggiudicazione scelti dalla stazione appaltante (paragrafo 3.2) può determinare la sua offerta migliorativa.

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI	Criterio	Mezzi di prova	Note
3.1.1 Personale di cantiere	Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.	L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.	Le clausole contrattuali sono criteri obbligatori. Il progettista deve inserirle nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, per qualsiasi tipo di intervento. Il RUP deve inserirle negli atti di gara e gli offerenti si impegnano a rispettarle, in caso di aggiudicazione dell'appalto. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.
3.1.2 Macchine operatrici	L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere dal gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.	Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, allegano alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di	Le clausole contrattuali sono criteri obbligatori. Il progettista deve inserirle nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, per qualsiasi tipo di intervento.

		<p>fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.</p>	<p>Il RUP deve inserirle negli atti di gara e gli offerenti si impegnano a rispettarle, in caso di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.</p>
<p>3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori</p> <p>3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione</p>	<p>I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.</p> <p>Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore); -Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); -Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. <p>per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo".</p> <p>Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, allegano alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a utilizzare olii lubrificanti come indicato nel criterio (cioè lubrificanti biodegradabili oppure minerali a base rigenerata che siano compatibili con i veicoli cui sono destinati).</p> <p>In fase di esecuzione, l'appaltatore fornisce alla direzione lavori la documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo" con le indicazioni del costruttore del veicolo in merito ai lubrificanti compatibili.</p>	<p>Le clausole contrattuali sono criteri obbligatori.</p> <p>Il progettista deve inserirle nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, per qualsiasi tipo di intervento.</p> <p>Il RUP deve inserirle negli atti di gara e gli offerenti si impegnano a rispettarle, in caso di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.</p>

	<p>biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.</p>																	
<p>3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori</p> <p>3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili</p>	<p>I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.</p> <p>a) Biodegradabilità I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1. tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo:</p> <table border="1" data-bbox="499 1045 1099 1177"> <thead> <tr> <th></th> <th>OLI</th> <th>GRASSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche</td> <td>$>90\%$</td> <td>$>80\%$</td> </tr> <tr> <td>Intrinsicamente biodegradabile in condizioni aerobiche</td> <td>$\leq 10\%$</td> <td>$\leq 20\%$</td> </tr> <tr> <td>Non biodegradabile e non bioaccumulabile</td> <td>$\leq 5\%$</td> <td>$\leq 15\%$</td> </tr> <tr> <td>Non biodegradabile e bioaccumulabile</td> <td>$\leq 0,1\%$</td> <td>$\leq 0,1\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Bioaccumulo Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: -ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare $> 1,5$ nm ($> 15 \text{ \AA}$), oppure</p>		OLI	GRASSI	Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$>90\%$	$>80\%$	Intrinsicamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$	Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$	Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, allegano alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale); In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo. Tabella 2: Test di biodegradabilità (si veda tabella a pagina 75 della GU).</p>	<p>Le clausole contrattuali sono criteri obbligatori.</p> <p>Il progettista deve inserirle nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, per qualsiasi tipo di intervento.</p> <p>Il RUP deve inserirle negli atti di gara e gli offerenti si impegnano a rispettarle, in caso di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.</p>
	OLI	GRASSI																
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$>90\%$	$>80\%$																
Intrinsicamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$																
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$																
Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$																

	<p>-ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure</p> <p>-ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure</p> <p>-è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.</p>	<p>Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.</p> <p>Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo (si veda tabella a pagina 76 della GU).</p> <p>I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF.</p> <p>Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili.</p> <p>I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).</p>	
<p>3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata</p>	<p>I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4 (si veda tabella a pagina 76 della GU).</p> <p>I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, allegano alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p>	<p>Le clausole contrattuali sono criteri obbligatori.</p> <p>Il progettista deve inserirle nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, per qualsiasi tipo di intervento.</p> <p>Il RUP deve inserirle negli atti di gara e gli offerenti si impegnano a rispettarle, in caso di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.</p>
<p>3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli</p>	<p>L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, allegano alla domanda di partecipazione alla gara,</p>	<p>Le clausole contrattuali sono criteri obbligatori.</p>

<p>lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)</p>		<p>dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.</p>	<p>Il progettista deve inserirle nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, per qualsiasi tipo di intervento.</p> <p>Il RUP deve inserirle negli atti di gara e gli offerenti si impegnano a rispettarle, in caso di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.</p>
-----------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	Criterio	Mezzi di prova	Note
<p>3.2.1 Sistemi di gestione ambientale</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:</p> <p>certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>3.2.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sia stata sottoposta ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>

	<p>È attribuito un ulteriore punteggio premiante all'operatore economico che fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").</p>	<p>valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair "GIF ESG Rating scheme".</p> <ul style="list-style-type: none"> Attestazione dell'adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di un'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme". 	<p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premiante) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi. 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>3.2.4 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali ed economici dell'LCA e dell'LCC che fanno parte della documentazione di gara.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premiante) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e l'aggiornamento dello studio LCA e LCC (allegati alla documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Tale aggiornamento è redatto, per lo studio LCA 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori</p>

		<p>secondo le norme tecniche UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e per lo studio LCC, secondo le norme tecniche UNI EN 15643 e UNI EN 16627.</p> <p>Il presente criterio premiante si applica solo ai casi in cui il progetto posto a base di gara sia accompagnato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), come previsto al criterio "2.7.2-Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)". Si applica, inoltre, solo se la documentazione di gara consente la presentazione di varianti migliorative. Ai sensi dell'art. 95, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante indica negli atti di gara quali sono le parti del progetto esecutivo sulle quali è possibile proporre varianti migliorative.</p>	<p>(definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>3.2.5 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.</p> <p>Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via mare, il valore della distanza si considera diviso per due, quindi è considerato solo per il 50% nel calcolo della distanza totale.</p> <p>Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via ferrovia, il valore della distanza si considera diviso per quattro, quindi è considerato solo per il 25% nel calcolo della distanza totale.</p> <p>Per il calcolo della distanza si applica la seguente formula: Totale distanza pesata = (DF/4) + (DN/2) + DG Dove DF = Distanza via ferrovia in km DN = Distanza via nave in km DG = Distanza su gomma in km</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fornitori dei materiali utilizzati. <p>Questo criterio premiante può essere utilizzato, ma non insieme al precedente criterio "3.2.4-Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)", in quanto tali metodologie già includono valutazioni sugli impatti dovuti al trasporto. L'inserimento di questo criterio premiante nella documentazione di gara prevede la conoscenza del contesto territoriale per far sì che l'assegnazione del relativo punteggio premi effettivamente il soggetto che, per ottenerlo, reperirà i materiali entro la distanza determinata.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>

<p>3.2.6 Capacità tecnica dei posatori</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accREDITAMENTO secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di AccREDITAMENTO. Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere. <p>Di seguito un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI 11555, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza"; - UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti"; - Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti"; 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - UNI 11418-1, "Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"; - UNI/PdR 68, "Lattoneria edile - Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di lattoniere edile"; - UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori"; - UNI 11493-2, "Piastrature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrelature ceramiche a pavimento e a parete"; - UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti"; - UNI 11704, "Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"; - UNI 11556, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"; - UNI 11716, "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza". 	
<p>3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori</p> <p>3.2.7.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.</p> <p>I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premiante) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. <p>In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p>

		comunitario di qualità ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024.	In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.
<p>3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori</p> <p>3.2.7.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata</p>	<p>Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate nella tabella 4 del criterio "3.1.3.3-Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata".</p> <p>Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli rigenerati come indicato nel criterio. <p>In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori</p> <p>3.2.7.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)</p>	<p>È assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%, indicata al criterio "3.1.3.4-Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)".</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 25%, fino al 40% si assegna un punteggio pari a X/2; - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X - se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X 	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. <p>In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>

3.2.8 Emissioni indoor

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- a) pitture e vernici per interni
- b) pavimentazioni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi), incluso le resine liquide.
- c) adesivi e sigillanti
- d) rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi)
- e) pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista).
- f) Controsoffitti
- g) schermi al vapore

Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzene	1 (per ogni sostanza)
Tricloroetilene (trielina)	
di-2-etilesilftalato (DEHP)	
Dibutilftalato (DBP)	
COV totali	1000
Formaldeide	<10
Acetaldeide	<200
Toluene	<300
Tetracloroetilene	<250
Xilene	<200
1,2,4-Trimetilbenzene	<1000
1,4-diclorobenzene	<60
Etilbenzene	<750
2-Butossietanolo	<1000
Stirene	<250

Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premiante) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti mezzi di prova:

- schede tecniche, rapporti di prova, certificazioni o altro documento idoneo a comprovare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la realizzazione dell'opera.

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m^2/m^3 per le pareti
 0,4 m^2/m^3 per pavimenti o soffitto
 0,05 m^2/m^3 per piccole superfici, ad esempio porte;
 0,07 m^2/m^3 per le finestre;
 0,007 m^2/m^3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell'inserimento in camera di emissione, è di 3 giorni.

Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a $20 \pm 10^\circ\text{C}$, come da scheda tecnica del prodotto).

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- AgBB (Germania)

I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).

In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.

		<ul style="list-style-type: none"> - Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 Germania) - Eco INSTITUT-Label (Germania) - EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania) - Indoor Air Comfort (Eurofins) - Indoor Air Comfort Gold (Eurofins) - M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia) - CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia) - Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia) 	
<p>3.2.9 Utilizzo di materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System)</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante (cumulativo o per singolo prodotto da costruzione) all'operatore economico che si approvvigiona di:</p> <p>a. Prodotti da costruzione in acciaio, realizzati con acciaio prodotto al 100% da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS.</p> <p>b. Calce prodotta per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.</p> <p>c. Cartongesso prodotto per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.</p> <p>d. Cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.</p> <p>e. Prodotti ceramici prodotti per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.</p> <p>f. Vetro piano per edilizia prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di impegno del legale rappresentante a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale un organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>

<p>3.2.10 Etichettature ambientali</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, (per le pitture e le vernici tale criterio premiante può essere usato solo se il progetto non lo prevede già come obbligatorio in base a quanto previsto al criterio "2.5.13-Pitture e vernici"), oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione. L'entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premiati) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema "Made Green in Italy", relativi ai prodotti da costruzione che saranno utilizzati nell'appalto. 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

I criteri inclusi nel capitolo 4 del CAM edilizia servono:

- al RUP per predisporre gli atti di gara per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione e lavori (paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3);
- al progettista dell'impresa aggiudicataria per predisporre il progetto (paragrafo 4.1 e paragrafo 2.2);
- all'impresa aggiudicataria, che in sede di gara si impegna a soddisfare le clausole contrattuali obbligatorie per i lavori (paragrafo 4.2) e che, sulla base dei criteri di aggiudicazione scelti dalla stazione appaltante (paragrafo 4.3) può determinare la sua offerta migliorativa.

4.1 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI	Criterio	Mezzi di prova	Note
	Si applicano i criteri di cui ai capitoli "2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico", "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".		
4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI	Criterio	Mezzi di prova	Note
	Si applicano i criteri di cui al capitolo "3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi"*. *Per un refuso non è stato richiamato anche il 2.2.		
4.3 CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
	Le stazioni appaltanti fanno riferimento ai criteri premianti dei capitoli "2.7-Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione" e "3.2-Criteri premianti per l'affidamento dei lavori", più i criteri del presente paragrafo.		
4.3.1 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)	Viene attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta un progetto migliorativo, dal punto di vista delle prestazioni ambientali ed economiche rispetto al progetto posto a base di gara. Il miglioramento è comprovato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC	Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara: - Studio di LCA e LCC a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara.	I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per

(valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627.
Il punteggio è proporzionale agli elementi costruttivi considerati (es. coperture, tamponature, solai, ecc.), oppure è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto.

l'affidamento congiunto, definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso. Il punteggio può essere proporzionale rispetto ai miglioramenti che si ottengono nei diversi indicatori ambientali ed economici del LCA e LCC.

Ad esempio, il RUP può stabilire che il LCA deve dimostrare un miglioramento rispetto ai seguenti indicatori ambientali¹:

¹ Indicatori ambientali di LCA (UNI EN 15978:2011):

Table 2 — Indicators describing environmental impacts

Indicator	Unit
Global warming potential, GWP	kg CO ₂ equiv
Depletion potential of the stratospheric ozone layer, ODP;	kg CFC 11 equiv
Acidification potential of land and water, AP;	kg SO ₂ ⁺ equiv
Eutrophication potential, EP;	kg (PO ₄) ³⁻ equiv
Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants, POCP;	kg Ethene equiv
Abiotic Resource Depletion Potential for elements; ADP_elements	kg Sb equiv
Abiotic Resource Depletion Potential of fossil fuels ADP_fossil fuels	MJ, net calorific value

Table 3 — Indicators describing resource use

Indicator	Unit
Use of renewable primary energy excluding energy resources used as raw material	MJ, net calorific value
Use of renewable primary energy resources used as raw material	MJ, net calorific value
Use of non-renewable primary energy excluding primary energy resources used as raw material	MJ, net calorific value
Use of non-renewable primary energy resources used as raw material	MJ, net calorific value
Use of secondary material	kg
Use of renewable secondary fuels	MJ
Use of non-renewable secondary fuels	MJ
Net use of fresh water	m ³

			<ul style="list-style-type: none"> - GWP; - Energia primaria non rinnovabile; - Rifiuti non pericolosi - Acqua potabile. <p>Gli indicatori scelti sono stabiliti tenendo conto delle problematiche ambientali rilevanti per l'area di intervento (ad esempio in un territorio in cui è difficoltosa la gestione dei rifiuti, si sceglierà l'indicatore relativo ai rifiuti prodotti lungo il ciclo di vita dell'opera; in aree in cui vi è crisi idrica saranno scelti indicatori relativi ai consumi idrici e così via).</p> <p>Vengono assegnati i punteggi in modo proporzionale ai miglioramenti raggiunti dai progetti migliorativi dei diversi offerenti.</p> <p>In fase di gara la Commissione valuta il progetto migliorativo (rispetto al progetto posto a base di gara) in cui il miglioramento -dal punto di</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 4 — Indicators describing waste categories

Indicator	Unit
Hazardous waste disposed	kg
Non-hazardous waste disposed	kg
Radioactive waste disposed	kg

Table 5 — Indicators describing the output flows leaving the system

Indicator	Unit
Components for re-use	kg
Materials for recycling	kg
Materials for energy recovery (not being waste incineration)	kg
Exported energy	MJ for each energy carrier

			vista energetico, ambientale e economico- è dimostrato tramite uno studio di LCA e di LCC allegati al progetto migliorativo.
4.3.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").	Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara: <ul style="list-style-type: none"> - attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme". 	I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento congiunto (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso). In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.
4.3.3 Prestazione energetica migliorativa	È attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara e, precisamente: <ol style="list-style-type: none"> nel caso di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti superiori ai 500 m³ e ristrutturazioni importanti di primo livello, che conseguono una riduzione del 10% rispetto al valore limite (EPgl,nren,rif,standard(2019,2021)) per la classe A4 di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici». nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello riguardanti l'involucro edilizio opaco si richiede una riduzione dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd di almeno il 30% rispetto alla situazione ante operam. Nel caso di riqualificazione integrale della superficie disperdente si richiede una percentuale di miglioramento del 50%. 	Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti sia di primo che di secondo livello, relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015, che dimostri i miglioramenti ottenuti. <p>Il presente criterio non deve essere utilizzato insieme al criterio "4.3.1-Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)".</p>	I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento congiunto (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso). In fase di gara la Commissione verifica la correttezza dei dati della relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015

<p>4.3.4 Materiali Rinnovabili</p>	<p>Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20%, calcolata sul peso dei prodotti da costruzione permanentemente incorporati all'interno dell'opera, sul totale dell'edificio, escluse le strutture portanti. Se il materiale usato è costituito da una miscela di materiali rinnovabili e non rinnovabili al fine del calcolo in peso verrà considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione dei prodotti da costruzione che contribuiscono al raggiungimento della soglia qui prevista e, in fase di esecuzione dei lavori l'aggiudicatario presenta all'ufficio di direzione lavori, per ciascuno di essi, l'asserzione ambientale autodichiarata del produttore, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, che definisce i materiali rinnovabili come quelli composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata. 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>4.3.5 Selezione di pavimentazioni in gres porcellanato</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico o al fornitore che si impegna ad applicare lo strumento di calcolo LCC, messo a disposizione dal Ministero della transizione ecologica, per la scelta del fornitore delle piastrelle in gres porcellanato eventualmente previsto nel capitolato speciale di appalto. La selezione dovrà essere effettuata confrontando almeno n. 3 (tre) prodotti diversi, anche relativi allo stesso fornitore ed il prodotto selezionato dovrà essere caratterizzato dalla migliore prestazione economico-ambientale.</p> <p>Lo strumento, corredato con un manuale di istruzioni, sarà disponibile e scaricabile dal sito del Ministero della transizione ecologica, in una sezione dedicata nel portale dedicato al GPP e ai CAM.</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione sintetica in cui indica i prodotti considerati, riportando, per ciascuno di essi le assunzioni fatte e i risultati ottenuti dall'applicazione dello strumento di calcolo LCC e include le relative schede tecniche. <p>Il presente criterio può essere incluso se il progetto prevede la realizzazione di pavimentazioni in gres porcellanato. La stazione appaltante dovrà comunicare al MITE i risultati ottenuti dall'applicazione del tool LCC.</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>4.3.6 Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio</p>	<p>Criterio</p> <p>È attribuito un punteggio premiante al progetto che, per l'uso di impianti tecnologici, di climatizzazione e di illuminazione, prevede un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (BACS – Building Automation and Control System) corrispondente alla classe di efficienza A, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232-1</p>	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto del sistema di monitoraggio, in caso di nuova installazione oppure le prescrizioni tecniche, in caso di migrazione del sistema di monitoraggio 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per</p>

	<p>“Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10” e successive modifiche o norma equivalente. Tale sistema di automazione deve essere in grado di consentire al committente un adeguato monitoraggio degli opportuni indicatori di prestazione energetica, idrica ed eventualmente relativa ad altre risorse e di assicurare che le prestazioni energetiche dell'edificio siano le massime possibili grazie alla gestione ottimale automatica degli impianti.</p>	<p>esistente, in grado di consentire una gestione ottimale degli edifici e degli impianti, in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e in linea con l'eventuale introduzione dell'etichetta europea per la misura dell'intelligenza degli edifici (allegato 1-bis direttiva 2018/884) e presentare una dichiarazione che asseveri che il sistema installato è di classe A ai sensi della norma UNI/TS 11651 “Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN 15232”.</p> <p>Questo criterio è opportunamente applicabile in funzione di un successivo affidamento del servizio di prestazione energetica (EPC) oppure di rendimento energetico dell'edificio, in coerenza con quanto previsto dalle clausole contrattuali di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012 di «Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».</p>	<p>l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>
<p>4.3.7 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici</p>	<p>È attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) al fine di garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, post operam, ed è particolarmente importante nel caso di contratti EPC, che collegano il canone al livello di prestazione raggiunto.</p> <p>Il protocollo può fare riferimento alternativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol); - norma UNI ISO 50015; - norma UNI CEI EN 17267 Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection. 	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premianti) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano di M&V conforme ad uno dei protocolli indicati al punto precedente. Il piano deve essere firmato da un professionista certificato CMVP (certificazione internazionale sulla capacità di utilizzo del protocollo IPMVP), da un EGE (certificato secondo la UNI CEI 11339) o dal legale rappresentante di una ESCO (certificata secondo la UNI CEI 11352). <p>Questo criterio è opportunamente applicabile in funzione di un successivo affidamento del servizio di prestazione</p>	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>

		energetica (EPC) oppure di rendimento energetico dell'edificio.	
4.3.8 Fine vita degli impianti	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, per interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3, e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, prevede l'uso di impianti (tecnologici, di riscaldamento, raffrescamento) progettati per essere disassemblati, riutilizzati, riciclati nelle loro singole componenti.	<p>Gli offerenti, in sede di gara per affidamento lavori, se intendono soddisfare i criteri di aggiudicazione (premiati) stabiliti dalla stazione appaltante, allegano alla domanda di partecipazione alla gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano relativo alla fase di "fine vita" degli impianti in cui sia presente l'elenco di tutti i componenti utilizzati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso. 	<p>I criteri premianti sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il RUP quindi include il criterio premiante negli atti di gara per l'affidamento dei lavori (definendo il punteggio da assegnare al criterio stesso).</p> <p>In fase di gara la Commissione verifica i mezzi di prova presentati dagli offerenti.</p>